



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO Territorio - Ambiente
SERVIZIO Politica Energetica e Risorse del Territorio
UFFICIO Autorizzazione Emissioni – A.U.A. PE-CH-TE

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Art. 208 e 269 – L.r. n. 45/2007, art. 45. Ditta “CASCINI COSTRUZIONI S.r.l.” - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Viale San Vincenzo, snc - Comune di Pianella (PE). Codice SGRB (dpc026): AU-PE-029
Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”*;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 *(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133)*;
- la legge 07 aprile 2014, n. 56 - *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 - *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*;
- La DGR n. 147 del 11/03/2020 - *“Dipartimento Territorio - Ambiente - Approvazione del nuovo assetto organizzativo”*;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la DGR n. 812 del 05/12/2016 con cui sono state approvate le linee guida relative all'autorizzazione unica ambientale e la modulistica unica regionale;
- la Legge Regionale 29 luglio 1998, N. 64 - *“Istituzione dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA)”*;
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 - *“Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 11 novembre 1996, n. 574, - *“Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari”*
- D.M. 06 luglio 2005 - *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”*.

- Il D.M. 25 febbraio 2016 – *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 – *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.
- la Delibera di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517 – *“Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, C. 2”*;
- la Legge n. 447/1995 – *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- la Legge Regionale 17 luglio 2007, n. 23 – *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”*.
- il vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria;
- la DGR n. 265 del 27/04/2018 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006 e approvata la relativa modulistica;
- la DGR n. 599 del 14/09/2019 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale per specifiche attività;
- la DGR n. 117 del 04/03/2021 con cui sono state adottate le autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 3-bis del d.lgs. 152/2006;
- la Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. - *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la DGR 668 del 24/09/2015 – *“d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” – indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura”*.
- La DGR 1045 del 18/12/2018 – *“Approvazione delle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue”*;

VISTA l'istanza inoltrata dalla **Ditta CASCINI COSTRUZIONI S.r.l.**, Sede Legale Viale San Vincenzo, snc - Comune di Pianella (PE) - Sede Operativa Viale San Vincenzo, snc - Comune di Pianella (PE);, relativa alla richiesta di *autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Viale San Vincenzo, snc - Comune di Pianella (PE) - Codice SGRB (dpc026): AU-PE-029*”. acquisita in atti della Regione Abruzzo al servizio DPC 026;

- gli estremi identificativi dell'istanza sono:

Impresa	CASCINI COSTRUZIONI S.r.l.
C.F. e P.IVA	01963520687;
Sede legale	Viale San Vincenzo, snc - Comune di Pianella (PE)
Stabilimento	Viale San Vincenzo, snc - Comune di Pianella (PE)
Dati catastali	Comune: Pianella (PE) – P.R.G. del Comune di Pianella: “ Foglio: 27; Particelle 1646 (Ex 1402) – 1403 – 1408 – 1404 – 1661 – 225 (Parte)
Coord. Geog.	Lat 42° 23' 10,78" N – Long 14° 6' 28,75" E;
Legale Rappresentante	Davide Cascini
Attività principale	Attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte;

- ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza dello scrivente Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo;
- Esaminati i documenti progettuali pubblicati sul sito Regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>;

PREMESSO CHE:

- L'impresa, con sede legale e operativa in Viale San Vincenzo del Comune di Pianella (PE), esercita presso il proprio sito l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei materiali inerti in forza dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Pianella con provvedimento unico conclusivo n. 4 del 22.08.2016.
- La stessa ha deciso di rinunciare alla procedura semplificata (iscrizione RIP n. 0084/PE del 28.07.2016) per autorizzare il proprio stabilimento secondo la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- L'area di proprietà, per la quale richiede il rilascio dell'autorizzazione in procedura ordinaria, è individuabile all'interno delle Particelle catastali n. 1646 (ex 1402) -1403-1408-1404-1661-225 (parte) del Foglio n. 27 del Comune di Pianella (PE);
- L'intero sito ha un'estensione complessiva di circa 19.720 m²;
- con nota del Legale Rappresentante della **CASCINI COSTRUZIONI S.r.l.** datata 12.12.2022 ed acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0525793/22 del 13.12.2022, è stata presentata istanza di autorizzazione regionale finalizzata alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Viale San Vincenzo, snc - Comune di Pianella (PE), corredata della documentazione amministrativa insieme agli elaborati tecnici e tavole progettuali;
- l'impresa **CASCINI COSTRUZIONI S.r.l.** ha acquisito il giudizio favorevole alla esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. con giudizio n. 3847/23 del 23.02.2023 rilasciato dal CCR – VIA con prot. N. 23/0026350 del 24.01.2023;

RICHIAMATA la nota, del Servizio Gestione Rifiuti DPC026 - Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7, L. 241/1990 (aggiornato con D.Lgs. n. 127/2016), prot./RA n° 0200272/23 del 09/05/2023;

DATO ATTO CHE:

- Con nota prot. N. 123309/23 del 21.03.2023 è stata presentata, agli Enti interessati, dall' Impresa **CASCINI COSTRUZIONI S.r.l.**, la documentazione integrativa richiesta;
- Con nota prot. N. . 0026691/23 del 13.06.2023, l'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti, ha trasmesso il parere tecnico favorevole, acquisito al prot. della Regione Abruzzo con prot. n. 252130/23 del 13.06.2023, con prescrizioni e precisamente:

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER LE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

- *Dovranno essere, in generale, prese tutte le precauzioni e tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili.*
- *Le emissioni non dovranno incidere sulla salubrità delle condizioni ambientali.*

In particolare:

- *Le emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di trattamento, stoccaggio e movimentazione di rifiuti e materie prime seconde prodotte, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo possono risultare utili le indicazioni date dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..*

Nello specifico, per le fasi di:

- *Manipolazione e trattamento di sostanze polverulenti.*

Le macchine, le apparecchiature e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione di sostanze

polverulenti dovranno essere, ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico, incapsulate. In alternativa all'incapsulamento, potrà essere utilizzato, un sistema di nebulizzazione d'acqua. Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti, in tal caso, nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento del materiale. Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulenti, dovrà, in ogni caso, garantire un contenimento adeguato della polverosità.

- *Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulenti*

Per il trasporto di sostanze polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi. L'altezza di caduta dei materiali dovrà essere mantenuta adeguata. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua). Le strade ed i piazzali dovranno essere tenuti puliti da materiali polverulenti e realizzati in modo tale da non dare sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli (es. umidificazione costante, asfaltatura manutenzione).

- *Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti*

Dovranno essere messe in atto misure (es. copertura o inumidimento dei cumuli, piantagioni e barriere frangivento) al fine di minimizzare la polverosità ambientale derivante dalle operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti. Dovrà essere prevista una barriera vegetale perimetrale che dovrà risultare sempre idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri; sulla stessa dovranno essere costantemente effettuate l'irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria, con sostituzione delle fallanze di anno in anno.

Ed ancora:

- *Dovrà essere installato un contatore d'acqua sulla linea di umidificazione.*
- *Dovrà essere annotato sul Registro delle manutenzioni il consumo dei quantitativi di acqua impiegata per l'abbattimento delle emissioni diffuse attraverso il sistema di nebulizzazione.*
- Con nota prot. n. 0046452/23 del 30.05.2023, acquisita agli atti dello scrivente servizio con nota prot. N. 232940/23 del 30.05.2023, la ASL - Dipartimento di Prevenzione di Pescara esprime parere favorevole con prescrizioni (Allegato 3), per gli aspetti igienico – sanitari in riferimento alla realizzazione e gestione dell'impianto, così come descritto negli elaborati visionati;

RITENUTO di **poter autorizzare alle emissioni in atmosfera** in favore della **Ditta CASCINI COSTRUZIONI S.r.l.**, legale rappresentante protempore Sig. Davide Cascini, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte, svolta nello stabilimento sito in Viale San Vincenzo, snc - Comune di Pianella (PE);

VISTO il QRE del 17.04.2023 (**Allegato 1**) acquisito in atti;

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DETERMINA

1. Di adottare l'autorizzazione **alle emissioni diffuse in atmosfera** in favore della **Impresa CASCINI COSTRUZIONI S.r.l.** legale rappresentante protempore il Sig. Davide Cascini, per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte, svolta nello stabilimento sito in Viale San Vincenzo, snc - Comune di Pianella (PE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti;
2. Di stabilire che l'autorizzazione è concessa con riferimento ai punti di emissione, ai parametri e ai relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento riportati nel Q.R.E. datato 17.04.2023 (All. 1), nonché a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi;
3. Di stabilire inoltre che l'autorizzazione è concessa nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere Arta prot. N. 0026691/23 del 13.06.2023 acquisito al prot. della Regione Abruzzo con prot. n. 252130/23 del 13.06.2023 (All. 2);
4. **Di stabilire**, altresì, l'obbligo per il gestore di

- 4.1. Comunicare preventivamente (almeno 15 giorni prima) la data di avvio dell'impianto alla Regione Abruzzo DPC 025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Servizio DPC 026 della Regione Abruzzo, al Comune di Pianella (PE), all'ARTA Abruzzo Distretto provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. Pescara per il tramite del SUAP;
- 4.2. Rispettare quanto previsto dal QRE del 17.04.2023 (**Allegato 1**) acquisito agli atti dello scrivente servizio;
- 4.3. Adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
- 4.4. Di comunicare ogni variazione relativa all'impianto all'autorità competente;
- 4.5. Rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
- 4.6. Comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, al Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo al Comune di Pianella (PE), all'ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Pescara, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
- 4.7. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (D.Lgs. Art. 269 comma 11-bis e 11-ter):
 - 4.7.1. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);
 - 4.7.2. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter)
- 4.8. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 4.9. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- 4.10. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
- 4.11. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 - 4.11.1. Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - 4.11.2. Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - 4.11.3. Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora

la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

5. Di dare atto che la presente autorizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 269 comma 1 del D.Lgs.152/2006, all'atto della messa in esercizio dell'attività in parola, fa decadere ogni altra autorizzazione rilasciata per lo stesso sito e per la stessa attività pertanto, è onere del produttore di comunicare, contestualmente alla messa in esercizio delle attività, la richiesta dell'archiviazione dell'autorizzazione dell'A.U.A. e dei relativi titoli in possesso, autorizzata dalla Provincia di Pescara con provvedimento di Iscrizione R.I.P. n° 0084/PE del 28.07.2016 e di darne immediato riscontro al Servizio Gestione Rifiuti.

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

La presente autorizzazione viene rilasciata nell'ambito della procedura di cui all'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'ESTENSORE

Dott. Enrico Avetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Enzo Franco De Vincentiis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 D.L. 39/93)*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dario Ciamponi

Firmato digitalmente